

S. 140 / Nr. 28 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 54 III 140

28. Sentenze 15/30 maggio 1928 nelle cause Federico Leopoldo Principe di Prussia e S.A. Huguenin in Lucerna.

Seite: 140

Regeste:

In materia di esecuzioni, un diniego di giustizio non può risultare che da un ritinto dell'Ufficio di procedere ad una misura di cui sia stato richiesto o alla quale avrebbe dovuto procedere d'ufficio (Consid. 1, art. 17 LEF).

Ove una stima degli oggetti staggiti sia stata annullata, l'anticipo delle spese per la nuova incombe alla parte creditrice, anche se l'annullamento sia avvenuto dietro istanza del debitore (Consid. 2, art. 68 LEF).

SchKG Art. 17: Rechtsverweigerung im Sinne dieser Vorschrift liegt nur vor, wenn das Amt eine mit Fug angebehrte oder von Amtes wegen zu treffende Verfügung nicht vornimmt (Erw. 1).

SchKG Art. 68: Wird die Schätzung gepfändeter Gegenstände aufgehoben, sei es auch auf Beschwerde des Schuldners hin, so muss der Kostenvorschuss für die neue Schätzung doch vom Gläubiger geleistet werden (Erw. 2).

Art. 17 LP. Seul constitue un déni de justice, en matière de poursuite, le refus par l'office de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle il était tenu de procéder sans autre (consid. 1).

Art. 68 LP. Lorsqu'une estimation des objets saisis vient à être annulée, il incombe au créancier d'avancer les frais en vue d'une nouvelle estimation, quand bien même l'annulation a été prononcée sur la demande du débiteur (consid. 2).

A. - Nelle esecuzioni gruppo 2739 dell'Ufficio di Lugano a carico di Federico Leopoldo Principe di Prussia vennero pignorati addì 17 et 18 gennaio u.B., in presenza della segretaria dell'escosso, numerosi mobili ed oggetti d'arte (Ni 1-70 del verbale di pignoramento). Successivamente, per la partecipazione di altri creditori formanti il gruppo 2749, l'Ufficio dovette procedere ad un completamento, che avvenne il 3, 6 e 17 febbraio e comprese altro mobilio ed oggetti artistici (No 71-129). La stima degli oggetti pignorati il 17 e 18 gennaio fu fatta

Seite: 141

dall'Ufficio, quella del secondo pignoramento dai sigg. Florindo Gaggini e Fulvio Rimaldi, assunti dall'Ufficio quali periti.

B. - Con ricorso del 10 marzo 1928 il debitore si aggravava dall'Autorità cantonale di Vigilanza demandando che fosse ordinata una nuova perizia di tutti gli oggetti pignorati, la stima fatta sia dall'Ufficio che dei periti essendo molto inferiore al loro valore reale.

C. - Con sentenza del 20 aprile 1928 l'Autorità cantonale di Vigilanza, constatato in ordine che il ricorso era tardivo nei riguardi del primo pignoramento del 17 e 18 gennaio u.s. entrava tuttavia nel merito della controversia anche su questo punto, ritenendo, che l'omissione dell'Ufficio di farsi assistere da periti per la stima degli oggetti pignorati la prima volta, costituiva un diniego di giustizia censurabile in ogni tempo (art. 17 LEF). Nel merito l'Autorità di Vigilanza opinava doversi procedere ad una nuova stima di tutti gli oggetti pignorati, da farsi da periti nominati dall'Ufficio, le spese occorrenti dovendo essere anticipate dal debitore.

Da questa decisione i ricorrenti si sono aggravati presso il Tribunale federale, il debitore opponendosi a che, contrariamente al disposto dell'art. 68 LEF, l'anticipazione delle spese per la nuova perizia fosse messa a suo carico, e la S.A. Huguenin in Lucerna, creditrice nel gruppo 2749, demandando, che la querelata decisione fosse annullata, subordinatamente, che la nuova stima fosse limitata agli oggetti staggiti in via di complemento il 3, 6 et 17 febbraio.

Considerando in diritto:

1.- A ragione la creditrice Huguenin sostiene in ordine che il ricorso inoltrato dal debitore il 10 marzo 1928 all'Autorità cantonale di Vigilanza era tardivo in quanto tendeva ad impugnare la stima degli oggetti staggiti il 16 e 17 gennaio. La tardività è ammessa dall'istanza cantonale stessa, la quale però, ravvisando

Seite: 142

nell'operato dell'Ufficio un diniego di giustizia (vedi sopra, stato di fatto lett. B), lo ritiene censurabile in ogni tempo. Questo modo di vedere è errato. Secondo il disposto dell'art. 17 LEF e la giurisprudenza costante (vedi JAEGER, Comment. 12 all'art. 17 LEF e sentenze ivi citate), un

diniego di giustizia non può risultare che da un rifiuto dell'Ufficio di agire, vale a dire di procedere ad una misura di cui sia stato richiesto o alla quale avrebbe dovuto procedere d'ufficio: non può quindi esserne questione, quando l'Ufficio abbia agito, sia pure in modo illegale od irregolare. Ond'è che la stima degli oggetti staggiti il 17 e 18 gennaio essendo diventata definitiva per difetto di ricorso tempestivo, la domanda di istituirne una nuova anche a loro riguardo doveva essere respinta in ordine.

2.- Per quanto è degli oggetti staggiti il 3, 6 e 17 febbraio, nei cui confronti il ricorso del 10 marzo era tempestivo, la questione, se le persone scelte dall'Ufficio per la stima fossero competenti e sufficientemente qualificate, è di fatto e non involve nessun quesito di diritto (RU 52 III No 13): decisa negativamente dall'Autorità cantonale di Vigilanza, essa sfugge all'indagine di questa Corte. Quindi è che gli oggetti staggiti la seconda volta dovranno essere stimati di nuovo da altri periti scelti dall'Ufficio.

Questa stima devendo essere considerata, secondo i motivi addotti dall'istanza cantonale, non come una sopra-perizia, ma come una nuova valutazione destinata a sostituire la prima annullata perchè irregolare, le spese dovranno essere anticipate, non dal debitore, ma dei creditori del gruppo 2749, in conformità del disposto dell'art. 68 LEF.

Pronuncia:

I ricorsi sono ammessi nel senso dei considerandi